



Webinar - Il Dottore Commercialista quale CTU in materia bancaria

Convegno di formazione professionale continua

«L'analisi delle problematiche correlate alle rimesse solutorie in conto corrente.
La recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9141
Aspetti Giuridici»

22/07/2020

15:00 – 17:00

Avv. Lucrezia Maria Tattini



In tema di prescrizione, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 è il seguente:

*«**L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.** Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"»*



Fermo, quindi, che in generale la prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere, in caso di nullità del contratto, dal momento dell'effettuazione del pagamento indebito, le SU, tuttavia, evidenziano come **nel caso in cui la nullità abbia ad oggetto un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, il menzionato principio non possa applicarsi.**

Si pone in rilievo, infatti, come nel caso del contratto di apertura di credito i versamenti effettuati nel conto corrente dal correntista possano avere differente natura, possano cioè avere funzione «ripristinatoria» oppure funzione «solutoria».

In particolare, **il versamento effettuato dal correntista al fine di ripristinare la provvista** nei limiti dell'affidamento concesso dalla Banca – sulla base di un contratto poi dichiarato nullo in tutto od in parte – **non può definirsi pagamento in senso stretto, ossia in accezione solutoria**, e, conseguentemente, da tale operazione (definita, appunto ripristinatoria) non può sorgere alcun diritto restitutorio e tantomeno farsi decorrere la prescrizione dell'azione per far valere il relativo diritto.



L'esistenza, nell'ordinamento giuridico, di tali tipi di versamenti aventi funzione ripristinatoria si evince, secondo la Corte di legittimità, dal combinato disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., ove si statuisce che **l'apertura di credito viene attuata mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.**



Si riportano di seguito gli artt. 1842 e 1843, primo comma, c.c., nonché un estratto della motivazione resa dalla Corte a SU

- **Art. 1842 c.c.:** «L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato».
- **Art. 1843, primo comma, c.c.:** «Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità».
- **«Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.** Ne tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: **Cass. 13 aprile 2005, n. 7651**). 3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. **L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.** E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. **Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata.** Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. **Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione».**



Dai versamenti in conto corrente aventi natura ripristinatoria si distinguono, come detto, **i versamenti aventi natura solutoria**. Questi ultimi, in particolare – che, nel caso di conto corrente affidato, consistono nei versamenti effettuati oltre il limite del fido concesso – **avendo le caratteristiche del pagamento, sono suscettibili di ripetizione immediata, e, pertanto, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle suddette rimesse decorre dal momento del versamento stesso e non dalla chiusura del conto.**

Si riporta di seguito un estratto della sentenza a SU:

- ***«Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.»***



La distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie era già stato affermato dalla Suprema Corte, sebbene a fini differenti. Si richiamano, sul punto le seguenti sentenze:

- Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413;
 - Cass. 23 novembre 2005, n. 24588;
 - Cass. 6 novembre 2007, n. 23107.
-
- Tutte rese in tema di revocabilità ex art. 67 LF delle rimesse solutorie in conto corrente effettuate dal debitore poi fallito.



Analizzati i principi espressi dalle SU con la nota sentenza n. 24418/2010, occorre ora evidenziare quali siano i principi non espressi dalla suddetta pronuncia. Infatti, non essendo stata investita della questione, **la Corte di legittimità non ha in alcun modo approfondito né il tema relativo a quale sia il metodo da utilizzare per l'individuazione delle c.d. rimesse solutorie, né quello concernente il criterio di imputazione delle rimesse solutorie.**

- La scelta in ordine ai suesposti criteri, quindi, è stato rimesso, da un lato, alle Corti di merito investite della questione e, dall'altro, al perito d'ufficio nominato nel corso del giudizio di ripetizione (o di accertamento) spiegata dal correntista.



In particolare, nel decennio intercorrente tra la pronuncia delle SU n. 24418/2010 e la pronuncia della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 4191/2020, si sono sviluppati due distinti orientamenti, sia con riguardo al tema del metodo di individuazione delle rimesse solutorie, sia con riguardo al criterio di imputazione delle stesse.



Metodi di individuazione delle rimesse solutorie

- **Primo metodo (maggioritario nelle Corti di merito):**
- Al perito veniva demandato – nel caso in cui fosse stata ritualmente eccepita la prescrizione delle rimesse solutorie (la quale è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c.) – di individuare le rimesse solutorie sulla base degli estratti conto trasmessi dalla Banca, senza effettuare alcuna espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi (cd. saldo banca).
- **Secondo metodo (poi sposato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 9141/2020):**
- Al perito veniva demandato – nel caso in cui fosse stata ritualmente eccepita la prescrizione delle rimesse solutorie (la quale è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c.) – di individuare le rimesse solutorie sulla base "legittimo saldo" rideterminato dal CTU e non sulla base delle (debite o indebite) annotazioni della banca (cd saldo rettificato).



Metodi di imputazione delle rimesse solutorie

- **Primo metodo (maggioritario nelle Corti di merito):**
 - Al perito veniva demandato – nel caso in cui fosse stata ritualmente eccepita la prescrizione delle rimesse solutorie (la quale è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c.) – di imputare le rimesse solutorie via via che le stesse venivano individuate nel corso del rapporto.
- **Secondo metodo (poi sposato dalla ordinanza n. 9141/2020):**
 - Al perito veniva demandato – nel caso in cui fosse stata ritualmente eccepita la prescrizione delle rimesse solutorie (la quale è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c.) – di imputare le rimesse solutorie soltanto all’esito del saldo ricalcolato.



Con la ordinanza n. 9141/2020 la Prima sezione della Corte di Cassazione ha statuito la correttezza del secondo metodo illustrato sia per quanto riguarda l'individuazione delle rimesse solutorie, sia per ciò che concerne il metodo di imputazione delle stesse.

- Secondo la Corte, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente **abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre**, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole del contratto considerate invalide, **previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.**
- Infatti, secondo la Corte di legittimità, **l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.**



Si riporta di seguito un estratto della ordinanza: «La banca ricorrente, nel censurare che la sentenza impugnata (alla luce delle conclusioni della CTU), ha individuato le rimesse solutorie sulla base del "legittimo saldo" rideterminato dal CTU, e non in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca, ovvero sulla base del "saldo banca", finisce, in sostanza, per contestare infondatamente la rideterminazione del saldo del conto corrente correttamente disposta dalla Corte d'Appello allo scopo di eliminare - in ossequio a quanto disposto dalla sentenza delle S.U. n. 24418/2010 - ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, e senza, peraltro, neppure aver proposto sul punto un motivo di gravame. **Proprio per sterilizzare l'effetto della capitalizzazione, la Corte d'Appello ha correttamente recepito il percorso ricostruttivo del CTU, il quale, dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha ricalcolato separatamente sia gli interessi intrafido che quelli extrafido, ricongiungendoli "al saldo capitale alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell'affidamento"**. La Banca ricorrente ritiene erroneamente che, per ottenere l'effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito. E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito - formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido».



Orbene, le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione – sia con la sentenza a SU n. 24418/2010, sia con la ordinanza n. 9141/2020 – non sono state da tutti condivise.

- Autorevole dottrina ha, invero, posto in evidenza – in primo luogo – la contraddittorietà dei presupposti su cui si basa la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141/2020.
- Infatti, la prima osservazione critica viene posta proprio alla distinzione – ai fini della decorrenza del termine prescrizione – tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.



È stato osservato, infatti, come dovesse sollevarsi qualche perplessità, proprio in merito alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, sulla quale le Sezioni Unite imperniano il ragionamento.

È stato, invero, evidenziato come la restituzione di una somma sia capace di ripristinare la provvista posta a disposizione del correntista proprio in quanto tale restituzione si atteggia quale pagamento, che determina uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca.

Infatti, la banca - in ipotesi di conto corrente assistito da un'apertura di credito - acquista la proprietà del denaro versato dal cliente per ripristinare la provvista, ai sensi degli artt. 1834 e 1852 c.c.: **ed è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'acquisto della proprietà su di un bene (la somma corrisposta dal cliente) rappresenta uno spostamento patrimoniale.**

Art. 1834, primo comma, c.c.: «**Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà** ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.». Art. 1852 c.c.: «qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». A favore dell'orientamento sopra espresso si sono schierati **Dolmetta**, «Versamenti in conto corrente e prescrizione dell'indebito», cit. a pag. 498 ss; **Minervini**, «La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ed i versamenti in conto corrente: l'onere dell'allegazione e l'onere della prova», scritto destinato agli Studi in onore di Giuseppe Vettori, cit. paf. 11; **contra, D'Amico**, «Operazioni bancarie in conto corrente e decorrenza della prescrizione», cit. pag. 467.



Alla luce di quanto appena esposto è stato pertanto affermato che ***«Pertanto, a voler seguire fino in fondo la logica fatta propria dalle Sezioni Unite, la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito dovrebbe decorrere per tutti i versamenti, tanto solutori quanto ripristinatori della provvista, dal giorno in cui le rimesse hanno luogo»*** (Sul punto si legga Minervini, «*La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ed i versamenti in conto corrente: l'onere dell'allegazione e l'onere della prova*», scritto destinato agli Studi in onore di Giuseppe Vettori, cit. pag. 11).



La seconda critica, invece, viene sollevata prendendo spunto dal diritto sovranazionale e, in particolare, dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dall'art. 1 del relativo Protocollo Addizionale, i quali non consentono l'esercizio - senza predefiniti limiti di tempo - di poteri e di diritti (nella specie, il diritto del correntista di impugnare le risultanze dell'estratto conto) che impongano oneri a terzi o ne vanifichino i diritti (nella specie, le partite creditorie della banca).

La ritenuta imprescrittibilità, in costanza del rapporto di conto corrente ed anche successivamente (ossia, finché non intervenga un pagamento di debito scaduto, come stabilito dalle S.U. con la sentenza 24418/10 di cui in appresso), del diritto alla rettifica di annotazioni contabili, difatti, viola:

- **le garanzie di certezza giuridica e di definitività**, nonché di tutela da remote pretese, proprie dell'equo processo (art. 6 CEDU);
 - **il diritto al pacifico godimento dei propri beni** (ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale) comportando il disconoscimento del principio di sicurezza giuridica per impossibilità di adeguata programmazione dell'attività da parte della banca, la quale non può confidare nella definitività delle proprie risultanze contabili neppure a distanza di decenni e che si trova gravata per lo stesso periodo di tempo di enormi oneri di conservazione della relativa documentazione.
- In tal senso si è espresso TAVORMINA, «Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010».



In ogni caso – e in ciò si rinviene la terza critica – gli interessi intrafido, ossia su rimesse considerate ripristinatorie, sono da considerarsi comunque esigibili alle scadenze pattuite (siano essi soggetti a capitalizzazione o meno) dato che l'inesigibilità del capitale finanziato non può influire sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento.

- Tale contestazione, peraltro, è stata sollevata anche dal difensore della Banca nel giudizio conclusosi con la ordinanza n. 9141/2020.
- Sul punto, la Corte ha osservato: ***«Inoltre del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito - formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido».***



Orbene, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte non appare coerente con l'eccezione sollevata dal difensore della Banca.

- Non si comprende, invero, come la nullità del regime di capitalizzazione trimestrale, nonché l'accessorietà degli interessi, possa influire sulla natura solutoria del pagamento degli stessi.
- Al più, infatti, sarebbe possibile affermare che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale e, quindi, agli stessi non possa applicarsi il regime prescrizione breve (quinquennale) di cui all'art. 2948 c.c., ma da ciò non può certo dedursi che la natura ripristinatoria della rimessa intrafido modifichi la natura degli interessi dovuti alla Banca da solutori a ripristinatori.
- È evidente, infatti, che gli interessi rappresentano la remunerazione della Banca (e quindi un pagamento nel vero senso del termine) per il finanziamento concesso.



È interessante, inoltre, osservare come con la ordinanza n. 9141/2020, la Cassazione sembri affermare la possibilità che gli interessi pagati al momento dell'effettuazione di un versamento ripristinatorio possano seguire un regime e, quindi, una natura diversa rispetto al capitale.

- Si legge, infatti, nel passaggio motivazionale precedentemente riportato, che «**Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo**».
- Da tale argomentazione sembra potersi dedurre che, nel caso in cui le parti pattuiscano una modalità di calcolo degli interessi intrafido idonea a scongiurare il meccanismo della capitalizzazione e, quindi, il regime dell'anatocismo, allora gli interessi sarebbero da considerarsi sempre come versamenti solutori.
- In altre parole, sembra potersi affermare che secondo la Corte, è la capitalizzazione degli interessi – ossia la capacità degli medesimi a trasformarsi in capitale – che tramuta la natura solutoria degli stessi in natura ripristinatoria.



La quarta critica, infine, viene posta specificamente con riguardo alla modalità di imputazione delle rimesse solutorie considerata valida dalla ordinanza n. 9141/2020.

- Se, infatti, da un lato, si può comprendere il motivo per cui sia stato dalla SC ritenuto corretto – ferme le criticità già evidenziate in precedenza – che le rimesse solutorie debbano essere calcolate sul c.d. «saldo rettificato» e non sul c.d. «saldo banca», ciò che non si condivide è il principio dell'imputazione delle rimesse solutorie al momento della chiusura del conto o al momento della revoca del fido.
- Ciò, infatti, fa sì che le rimesse considerate solutorie e, pertanto, ormai prescritte, producano in ogni caso un vantaggio al correntista per il tempo intercorrente tra il momento del versamento della rimessa solutoria (ad es. intervenuta in data 17 luglio 2005) ed il momento della chiusura del conto o della revoca del fido (ad es. intervenuta in data 17 luglio 2020).
- Più in particolare, nel predetto esempio, nel periodo intercorrente tra il 17 luglio 2005 ed il 17 luglio 2020 la rimessa solutoria individuata in base al criterio del saldo rettificato, produce o minori interessi debitori o maggiori interessi creditori.



Pertanto, un possibile compromesso per risolvere la predetta criticità potrebbe essere il seguente: nel momento in cui, mediante il saldo rettificato, vengano individuate rimesse solutorie, allora quelle rimesse andranno imputate al momento dell'intervenuto pagamento, con conseguente ritorno - nel caso in cui le rimesse solutorie siano sufficienti a pagare l'indebitto versato nel periodo anteriore al decennio - al cd. saldo bancario.

Tale soluzione, invero, sembra potersi considerare quale soluzione intermedia che – da un lato – rispetta il principio dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità di cui alla prima parte dell'art. 1422 c.c. e – dall'altro – fa salvi gli effetti dell'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto di cui alla seconda parte dell'art. 1422 c.c..

Art. 1422 c.c.: «L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione».